

APPALTI PUBBLICI E NUOVO CODICE: QUADRO DI SINTESI SU COSA CAMBIA DAL 1.1.2024

di Alessandro Massari

Tante le novità normative dal 1 gennaio 2024 in materia di appalti pubblici. Molte di queste scaturiscono, come noto, dalla conclusione del regime transitorio previsto dall'art. 225 del nuovo Codice, con l'efficacia delle norme sulla digitalizzazione/trasparenza/accesso/pubblicità legale. Altre novità minori sono contenute nella legge di bilancio 2024 e nel decreto milleproroghe 2024.

Può essere allora utile tracciare un primo schematico quadro di sintesi, con riserva di ulteriori approfondimenti su questa Rivista (e su Appalti&Contratti Channel del 22 gennaio).

1. Le nuove soglie UE (efficaci dal 01.01.2024 al 31.12.2025)

Con i Regolamenti della Commissione europea del 15 novembre 2023, sono state fissate le nuove soglie UE per il biennio 2024-2025, che di seguito si riepilogano schematicamente.

LAVORI E CONCESSIONI (Regolamento Comm. UE 15/11/2023, n. 2495, 2496 e n. 2497)

- Euro 5.538.000 (settori ordinari e speciali)

SERVIZI E FORNITURE SETTORI ORDINARI: (Regolamento Comm. UE 15/11/2023, n. 2495)

- Amministrazioni centrali: Euro 143.000
- Amministrazioni subcentrali: Euro 221.000

SERVIZI E FORNITURE SETTORI SPECIALI: (Regolamento Comm. UE 15/11/2023, n. 2496)

- Euro 443.000

2. L'efficacia, dal 1.1.2024, delle norme sulla digitalizzazione, trasparenza, accesso agli atti, pubblicità legale.

Sull'applicazione delle nuove norme, si vedano anzitutto i comunicati ANAC:

- «Digitalizzazione degli appalti, ecco come si arriva all'interoperabilità delle piattaforme»
<https://www.anticorruzione.it/-/digitalizzazione-degli-appalti-ecco-come-si-arriva-all-interoperabilità-delle-piattaforme>

- «Dal 1° gennaio appalto pubblico tutto in digitale: cosa cambia e come ci si deve preparare»
<https://www.anticorruzione.it/-/dal-1°-gennaio-appalto-pubblico-tutto-in-digitale-cosa-cambia-e-come-ci-si-deve-preparare>

Si richiama, in particolare, il recente Comunicato congiunto ANAC – MIT di cui alla Delibera ANAC n. 582 del 13 dicembre 2023 (“Adozione comunicato relativo all'avvio del processo di digitalizzazione”)
<https://www.anticorruzione.it/-/dal-1°-gennaio-digitalizzazione-integrale-degli-appalti-arrivano-indicazioni-congiunte-anac-mit>

2.1. Acquisizione CIG

Dal Comunicato congiunto ANAC – MIT relativo all’avvio del processo di digitalizzazione:

“Acquisizione del CIG a decorrere dal 1° gennaio 2024

La richiesta di CIG per procedure assoggettate al decreto legislativo n. 36/2023, pubblicate a partire dal 01/01/2024, avviene attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate mediante interoperabilità con i servizi erogati dalla PCP attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND).

Tuttavia, resta consentita, fino a nuova comunicazione, l’acquisizione del CIG attraverso il sistema Simog per le procedure i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati o le cui lettere di invito sono state inviate entro il 31 dicembre 2023: il sistema Simog consentirà il perfezionamento dei suddetti CIG esclusivamente se la data di pubblicazione del bando o della spedizione della lettera di invito è antecedente il 01/01/2024; i CIG acquisiti successivamente a tale data saranno automaticamente eliminati entro 48 ore se non riferiti a procedure pubblicate entro il 31 dicembre 2023.

Utilizzo dell’interfaccia web della Piattaforma contratti pubblici

Nei soli casi di seguito indicati, fino al 30 giugno 2024, anche al fine dell’assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti della BDNCP, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti hanno facoltà di utilizzare l’interfaccia web messa a disposizione mediante la PCP per l’acquisizione del CIG:

- acquisizione del CIG ai soli fini della tracciabilità, per le ipotesi individuate nell’aggiornamento alla determina n. 4/2011 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, per le quali era prevista l’acquisizione dello SmartCIG senza limiti di importo;
- fattispecie previste dalla delibera 214/2022 e successivi aggiornamenti;
- adesione ad accordi quadro e convenzioni i cui bandi siano stati pubblicati entro il 31/12/2023 con o senza successivo confronto competitivo;
- ripetizione di lavori o servizi analoghi ai sensi dell’articolo 76, comma 6, del codice previste dalla documentazione di gara originaria relativa a procedure pubblicate prima del 31/12/2023”.

2.2. Pubblicità legale e modalità di pubblicazione dei bandi

L’art. 225, comma 1, ultimo periodo, prevede: *“Dal 1° gennaio 2024, acquistano efficacia gli articoli 27, 81, 83, 84 e 85”*.

Si tratta, in particolare, dei seguenti articoli:

- Art. 27. (Pubblicità legale degli atti)
- Art. 81. (Avvisi di pre-informazione)
- Art. 83. (Bandi e avvisi: contenuti e modalità di redazione)
- Art. 84. (Pubblicazione a livello europeo)
- Art. 85. (Pubblicazione a livello nazionale)

Si applicano le nuove modalità di pubblicazione dei bandi a livello nazionale ed europeo. Non si pubblica più sulla GURI e quotidiani, ma solo su GUUE (appalti sopra soglia e di interesse transfrontaliero certo), Banca dati nazionale contratti pubblici e sito della stazione appaltante.

Relativamente alla pubblicità legale, trova applicazione:

ANAC – Delibera n. 263 del 20 giugno 2023 – Provvedimento art. 27 Pubblicità legale

Adozione del provvedimento di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante «Modalità di attuazione della pubblicità legale degli atti tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici».

<https://www.anticorruzione.it/-/delibera-n.-263-del-20-giugno-2023-provvedimento-art.-27-pubblicità-legale>

Tra le disposizioni di maggiore rilievo si richiamano:

Articolo 3 – Pubblicità relativa agli affidamenti di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea

3.1 Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti soddisfano gli obblighi di pubblicità a livello europeo dei bandi e degli avvisi relativi ad affidamenti di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea con la trasmissione alla BDNCP degli atti redatti secondo i modelli di formulari approvati con Regolamento di esecuzione UE 2019/1780 della Commissione, come modificato dal Regolamento di esecuzione UE 2022/2023 della Commissione.

3.2 Gli atti oggetto di pubblicazione sono trasmessi alla BDNCP con le modalità indicate nel provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 23 del codice.

3.4. La pubblicità a livello nazionale degli atti di cui al comma 1 è garantita dalla BDNCP che li pubblica nella piattaforma per la pubblicità legale degli atti nel rispetto dei termini di cui all'articolo 85 del codice, con l'indicazione della data di trasmissione all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione Europea e di pubblicazione in BDNCP.

3.5 I bandi e gli avvisi oggetto di pubblicazione ai sensi del presente articolo sono indicati nell'allegato I al presente provvedimento.

Articolo 4 – Pubblicità relativa agli affidamenti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea

4.1 La pubblicità a livello nazionale dei bandi e degli avvisi relativi ad affidamenti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea è garantita dalla BDNCP che li pubblica, sulla piattaforma per la pubblicità legale degli atti, in estratto riportando il collegamento ipertestuale di cui all'articolo 85 comma 4, con l'indicazione della relativa data di pubblicazione.

4.2 A tale fine, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti trasmettono i bandi e gli avvisi alla BDNCP con le modalità indicate nel provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 23 del codice.

4.3 La BDNCP prende in carico le richieste di pubblicazione pervenute nei giorni non festivi dal lunedì al venerdì e pubblica gli atti il primo giorno feriale successivo alla data di presa in carico. Non rientra tra i giorni feriali utili alla pubblicazione la giornata di sabato.

4.4 I bandi e gli avvisi oggetto di pubblicazione ai sensi del presente articolo sono indicati nell'allegato I al presente provvedimento.

Articolo 5 – Pubblicità relativa agli affidamenti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea di interesse transfrontaliero certo

5.1 I bandi e gli avvisi relativi agli affidamenti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea di interesse transfrontaliero certo sono pubblicati secondo i termini e le modalità di cui all'articolo 3.

L'allegato I alla delibera n.263/2023 reca l'"Elenco degli obblighi di pubblicazione", distinto per settori e importi (sopra o sotto soglia UE).

<https://www.anticorruzione.it/documents/91439/141518681/Del.263.2023+-+Allegato+I+-+Elenco+obblighi+di+pubblicazione.pdf/54e37e1d-4205-b26e-e381-006366a21731?t=1687962754783>

Dunque, per le **procedure sotto-soglia**:

- Per le **procedure aperte e ristrette sotto-soglia**, trovano applicazione gli artt. 4 e 5 della Delibera n. 263 del 20 giugno 2023 di cui sopra, con l'ulteriore distinzione tra:
 - Appalti che **presentano un interesse transfrontaliero certo**: la pubblicazione del bando avviene secondo le modalità "europee" previste per gli appalti sopra soglia (art. 3 della delibera n.263/2023)
 - Appalti che **non presentano un interesse transfrontaliero certo**: la pubblicazione del bando avviene secondo le modalità "nazionali" previste dall'art. 4 della delibera n.263/2023
- Per le **procedure sotto-soglia semplificate** (affidamenti diretti e procedure negoziate senza bando) trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 50, commi 8 e 9, e all'Allegato II.1 al Codice, relativamente all'avviso di indagine di mercato, all'avviso istitutivo degli elenchi aperti e all'avviso "sui risultati delle procedure di affidamento".

- **Dal Comunicato congiunto ANAC-MIT:**

"Assolvimento degli obblighi di pubblicità legale

Le indicazioni sulle modalità di assolvimento degli obblighi di pubblicità legale sono contenute nel provvedimento ANAC n. 263 del 20/6/2023 e riguardano tutte le procedure indette a partire dal 01/01/2024.

La pubblicazione di avvisi per procedure indette fino al 31/12/2023, per quanto riguarda l'aggiudicazione e le modifiche del contratto di cui all'articolo 120, comma 14, del Codice, avviene con le seguenti modalità:

- le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, in analogia a quanto fatto per l'avvio della procedura, pubblicano autonomamente sul Tenders Electronic Daily (TED) i provvedimenti di rettifica dei bandi di gara e degli avvisi, gli avvisi di aggiudicazione e gli avvisi della intervenuta modifica del contratto di cui all'articolo 120, comma 14, del codice;
- ANAC pubblica attraverso la BDNCP i dati comunicati tramite Simog relativi all'aggiudicazione e alla modifica del contratto. Le stazioni appaltanti assicurano l'invio

tempestivo e comunque entro il tempo previsto dalla normativa per la pubblicazione di tali dati ai fini della pubblicità legale, garantendone la completezza e correttezza

2.3. Digitalizzazione, trasparenza e accesso agli atti

L'art. 225, comma 2, I periodo del Codice prevede: *“Le disposizioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 37, comma 4, 99, 106, comma 3, ultimo periodo, 115, comma 5, 119, comma 5, e 224, comma 6 acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024”*.

Si tratta, in particolare, dei seguenti articoli:

- Art. 19. (Principi e diritti digitali)
- Art. 20. (Principi in materia di trasparenza)
- Art. 21. (Ciclo di vita digitale dei contratti pubblici)
- Art. 22. (Ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement))
- Art. 23. (Banca dati nazionale dei contratti pubblici)
- Art. 24. (Fascicolo virtuale dell'operatore economico)
- Art. 25. (Piattaforme di approvvigionamento digitale)
- Art. 26. (Regole tecniche)
- Art. 28. (Trasparenza dei contratti pubblici)
- Art. 29. (Regole applicabili alle comunicazioni)
- Art. 30. (Uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici)
- Art. 31. (Anagrafe degli operatori economici partecipanti agli appalti)
- Art. 35. (Accesso agli atti e riservatezza: accesso immediato tramite piattaforme digitale)
- Art. 36. (Norme procedurali e processuali in tema di accesso)
- Art. 37, c.4. (Programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi: pubblicazione programmi sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici)
- Art. 99. (Verifica del possesso dei requisiti)
- Art. 106, c.3. (Garanzie per la partecipazione alla procedura: obbligo emissione della “garanzia nativa digitale”)
- Art. 115, c.5. (Controllo tecnico contabile e amministrativo)
- Art. 119, c.5. (Subappalto: la verifica della dichiarazione relativa al possesso dei requisiti del subappaltatore avviene tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici)
- Art. 224, c.6. (Disposizioni ulteriori)

Si segnalano inoltre i seguenti provvedimenti attuativi ANAC, efficaci dal 1.1.2024:

- ANAC, Delibera n. 261 del 20 giugno 2023: “Adozione del provvedimento di cui **all'art. 23**, co. 5, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 recante «Individuazione delle informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche e i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati di cui agli articoli 22 e 23, co. 3, del Codice garantiscono l'integrazione con i servizi abilitanti l'ecosistema di approvvigionamento digitale”.

- ANAC, Delibera n. 262 del 20 giugno 2023: “Adozione del provvedimento di cui **all’art. 24**, co. 4, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 d’intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e con l’Agenzia per l’Italia Digitale” (FVOE).
- ANAC, Delibera n. 263 del 20 giugno 2023: “Adozione del provvedimento di cui **all’art. 27** del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 d’intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti recante «Modalità di attuazione della pubblicità legale degli atti tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici».
- ANAC, Delibera n. 264 del 20 giugno 2023: “Adozione del provvedimento di cui **all’art. 28**, co. 4, del D.Lgs. n. 31 marzo 2023, n. 36 recante individuazione delle informazioni e dei dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici che rilevano ai fini dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33”

2.4. Disponibilità delle “Piattaforme di approvvigionamento digitale”

L’art. 225, comma 3, del Codice stabilisce: *“Il requisito di qualificazione di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c) e all’ articolo 6, comma 1, lettera c) dell’Allegato II-4 del codice è richiesto a decorrere dal 1° gennaio 2024”*.

ALLEGATO II.4 – Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza

Articolo 4. Requisiti per la qualificazione relativa alla progettazione e all’affidamento di lavori per le stazioni appaltanti.

1. Per potere essere ammesse alla procedura di qualificazione per la progettazione e l’affidamento di lavori le stazioni appaltanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
(...)

c) disponibilità di piattaforme di approvvigionamento digitale di cui agli articoli 25 e 26 del codice.

Articolo 6. Requisiti per la qualificazione relativa alla progettazione e all’affidamento di servizi e forniture per le stazioni appaltanti.

1. Per potere essere ammesse alla procedura di qualificazione per la progettazione e l’affidamento di servizi e forniture le stazioni appaltanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
(...)

c) disponibilità di piattaforme di approvvigionamento digitale di cui agli articoli 25 e 26 del codice.

Di particolare rilevanza il Comunicato ANAC del 22.12.2023:

- **Comunicato ANAC 22.12.2023: obbligo di comunicare all’ANAC la disponibilità delle piattaforme digitali certificate**

Entro 31/1 stazioni appaltanti comunichino ad Anac disponibilità piattaforme digitali certificate

Entro e non oltre il 31 gennaio 2024, le Centrali di Committenza e le Stazioni Appaltanti già qualificate devono accedere all’applicativo e comunicare la disponibilità di piattaforme di approvvigionamento digitale certificate di cui agli articoli 25 e 26 del Codice di proprietà o anche per il tramite di contratti di servizio con soggetti terzi. In caso di mancato aggiornamento, a partire dal 1° febbraio 2024, la qualificazione ottenuta decadrà.

<https://www.anticorruzione.it/-/anac-a-stazioni-appaltanti-entro-il-31/1-comunicare-disponibilità-piattaforme-digitali-certificate>

- **Il Registro Piattaforme Certificate (RPC)** è consultabile sul sito ANAC al seguente link.
<https://dati.anticorruzione.it/#/regpiacert>

2.5. Piena operatività del Fascicolo virtuale dell'operatore economico

Sul punto si segnala:

- **ANAC – Delibera n. 262 del 20 giugno 2023 – Provvedimento art. 24 – FVOE**
Adozione del provvedimento di cui all'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con l'Agenzia per l'Italia Digitale
<https://www.anticorruzione.it/-/delibera-n.-262-del-20-giugno-2023-provvedimento-art.-24-fvoe>

Come previsto all'art. 12 della predetta delibera ANAC n.262/2023:

“12.3 A decorrere dal 1° gennaio 2024, il FVOE è utilizzato per l'acquisizione e per la verifica dei dati e dei documenti previsti negli allegati al presente atto che saranno disponibili a tale data. Con successivi aggiornamenti degli allegati saranno indicati i dati e le informazioni via via resi disponibili nel FVOE.

12.4 A decorrere dal 1° gennaio 2024:

- a) fino alla completa operatività del sistema, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti effettuano le verifiche di competenza sui dati e i documenti a comprova dei requisiti generali non disponibili nel FVOE ai sensi dell'articolo 40, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28/12/2000, con le modalità previste dall'articolo 71, comma 2, del medesimo decreto;
- b) fino alla completa operatività del sistema, i dati e i documenti a comprova dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario non disponibili nel FVOE sono inseriti nel sistema dagli OE;
- c) fino alla completa operatività del sistema le stazioni appaltanti e gli enti concedenti trasmettono all'ANAC le informazioni utili alla dimostrazione dell'assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del codice dalle stesse accertate, ai fini dell'annotazione nel casellario informatico, con le modalità indicate nel Regolamento per il funzionamento del Casellario adottato dall'ANAC ai sensi dell'articolo 222, comma 10, del codice.
- d) fino alla completa interoperabilità del FVOE con il DGUE, i dati, le informazioni e i documenti da utilizzare a comprova dei requisiti di partecipazione, laddove necessario, sono indicati dall'OE con le modalità previste dal sistema”.

- **Dal Comunicato congiunto ANAC-MIT**

“Verifica dei requisiti degli operatori economici

La verifica dei requisiti degli operatori economici in fase di partecipazione e in fase di esecuzione è svolta tramite il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) secondo le indicazioni contenute nel provvedimento ANAC n. 262 del 20/6/2023.

In particolare, la verifica dei requisiti, sia per le procedure assoggettate al decreto legislativo n. 50/2016 che per quelle assoggettate al decreto legislativo n. 36/2023, avviene con le modalità indicate nella Tabella 1.

Tabella 1	Dal 01/01/2024
In caso di CIG acquisiti mediante Simog	Mediante interfaccia utente per l'accesso al FVOE 1.0.
In caso di CIG acquisiti mediante PCP	Mediante servizi di interoperabilità esposti dalla PCP sulla PDND Mediante interfaccia utente per l'accesso al FVOE 2.0

Fino a nuove indicazioni, la verifica del possesso dei requisiti è rispettivamente subordinata,

- per il FVOE 1.0 alla produzione del PassOE;
- per il FVOE 2.0 ai meccanismi di autorizzazione previsti dall'articolo 5 della Delibera ANAC 262/2023.

Nel primo caso, la verifica dei requisiti può essere effettuata soltanto mediante i dati e documenti contenuti nel FVOE 1.0 e non possono essere utilizzati dati e documenti riferiti all'operatore economico e presenti nel FVOE 2.0.

2.6. Banca dati nazionale dei contratti pubblici

Le sezioni in cui articola la banca dati nazionale dei contratti pubblici sono, come noto:

- **Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA):** è l'anagrafe istituita dall'articolo 33-ter del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla della Legge n. 221 del 17 dicembre 2012.
- **Piattaforma contratti pubblici (PCP):** il complesso dei servizi web e di interoperabilità attraverso i quali le piattaforme di approvvigionamento digitale delle stazioni appaltanti interoperano con la Banca Dati Anac per la gestione digitale del ciclo di vita dei contratti pubblici.
- **Piattaforma per la pubblicità legale degli atti:** garantisce la pubblicità legale degli atti ai sensi degli articoli 84 e 85 del codice con le modalità stabilite nel provvedimento di cui all'articolo 27 del codice, anche mediante la trasmissione dei dati all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea. E' disciplinata dalla delibera n. 263 del 20 giugno 2023 e sarà in produzione dal 1° gennaio.
- **Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE):** Presso la BDNCP opera il fascicolo virtuale dell'operatore economico che consente la verifica dell'assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 e per l'attestazione dei requisiti di cui all'articolo 103 per i soggetti esecutori di lavori pubblici, nonché dei dati e dei documenti relativi ai criteri di selezione requisiti di cui all'articolo 100 che l'operatore economico inserisce. Il fascicolo virtuale dell'operatore economico è utilizzato per la partecipazione alle procedure di gara affidamento disciplinate dal codice. I dati e i documenti contenuti nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, nei termini di efficacia di ciascuno di essi, sono aggiornati automaticamente mediante interoperabilità e sono utilizzati in tutte le gare procedure di affidamento cui l'operatore partecipa.

- **Casellario Informatico:** presso la Banca Dati opera il Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in cui sono annotate le notizie, le informazioni e i dati relativi agli operatori economici, individuati dall'ANAC con il Regolamento sul Casellario informatico di cui all'articolo 222, comma 10, del D.Lgs. 36/2023.

- **Anagrafe degli Operatori Economici:** censisce gli operatori economici coinvolti a qualunque titolo nei contratti pubblici, nonché i soggetti, le persone fisiche e i titolari di cariche ad essi riferibili.

Si segnala il fondamentale provvedimento ANAC:

- **ANAC – Delibera n. 261 del 20 giugno 2023 – Provvedimento Art 23 – BDNCP**

Adozione del provvedimento di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante «Individuazione delle informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche e i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati di cui agli articoli 22 e 23, comma 3, del codice garantiscono l'integrazione con i servizi abilitanti l'ecosistema di approvvigionamento digitale»

Il presente provvedimento acquista efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024.

<https://www.anticorruzione.it/-/delibera-n.-261-del-20-giugno-2023-provvedimento-art-23-bdnpc>

L'art. 10 della predetta delibera ANAC n. 261 del 20 giugno 2023 individua **le informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere alla BDNCP:**

“10.1 Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere tempestivamente alla BDNCP, per il tramite delle piattaforme di approvvigionamento certificate, le informazioni riguardanti:

a) programmazione

1. il programma triennale ed elenchi annuali dei lavori;
2. il programma triennale degli acquisti di servizi e forniture

b) progettazione e pubblicazione

1. gli avvisi di pre-informazione
2. i bandi e gli avvisi di gara
3. avvisi relativi alla costituzione di elenchi di operatori economici

c) affidamento

1. gli avvisi di aggiudicazione ovvero i dati di aggiudicazione per gli affidamenti non soggetti a pubblicità
2. gli affidamenti diretti

d) esecuzione

1. La stipula e l'avvio del contratto
2. gli stati di avanzamento
3. i subappalti
4. le modifiche contrattuali e le proroghe
5. le sospensioni dell'esecuzione
6. gli accordi bonari
7. le istanze di recesso

8. la conclusione del contratto

9. il collaudo finale

e) ogni altra informazione che dovesse rendersi utile per l'assolvimento dei compiti assegnati all'ANAC dal codice e da successive modifiche e integrazioni.

2.7. Accesso agli atti

Acquistano efficacia dal 1.1.2024 anche gli articoli 35 e 36 del nuovo Codice. In estrema sintesi le novità di maggiore rilievo:

- **A tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi**, contestualmente alla comunicazione digitale dell'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 90, sono resi disponibili, attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale utilizzata dalla stazione appaltante o dall'ente concedente: l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all'aggiudicazione.
- **Agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria** sono resi reciprocamente disponibili, attraverso la stessa piattaforma, gli atti di cui sopra, nonché le offerte dagli stessi presentate.
- Il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione possono essere **esclusi** in relazione alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, **segreti tecnici o commerciali**
- E' consentito l'accesso al concorrente anche alle parti contenenti segreti tecnici o commerciali, **se indispensabile ai fini della difesa in giudizio** dei propri interessi giuridici rappresentati in relazione alla procedura di gara.
- Nella comunicazione dell'aggiudicazione, la stazione appaltante o l'ente concedente dà anche atto delle **decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento** di parti delle offerte, indicate dagli operatori quali segreti tecnici o commerciali
- Le decisioni sono impugnabili, con ricorso notificato e depositato entro dieci giorni dalla comunicazione digitale della aggiudicazione. Le parti intimare possono costituirsi entro dieci giorni dal perfezionamento nei propri confronti della notifica del ricorso.
- Il ricorso è fissato d'ufficio **in udienza in camera di consiglio** nel rispetto di termini pari alla metà di quelli di cui all'articolo 55 del CPA ed è deciso alla medesima udienza con sentenza in forma semplificata, da pubblicarsi entro cinque giorni dall'udienza di discussione, e la cui motivazione può consistere anche in un mero richiamo delle argomentazioni contenute negli scritti delle parti che il giudice ha inteso accogliere e fare proprie. Il rito e i termini dimidiati si applicano anche nei giudizi di impugnazione.
- Nel caso in cui la stazione appaltante o l'ente concedente **ritenga insussistenti le ragioni di segretezza** indicate dall'offerente, l'ostensione delle parti dell'offerta di cui è stato richiesto l'oscuramento non è consentita prima del decorso del termine di impugnazione delle decisioni (10 giorni dalla comunicazione digitale di aggiudicazione); la stazione appaltante o l'ente concedente può inoltrare segnalazione all'ANAC la quale può irrogare una sanzione pecuniaria qualora vi siano reiterati rigetti di istanze di oscuramento.

2.8. La garanzia provvisoria e la verifica di autenticità: la delibera ANAC n.606/2023

Tra le disposizioni efficaci dal 1.1.2024 è compresa anche quella di cui all'art. 106, comma 3, ultimo periodo, del Codice a tenore della quale: *“La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1”*.

Nel bando tipo n. 1/2023 adottato dall'Autorità è precisato che, a decorrere dal 1° gennaio 2024, nel caso in cui la stazione appaltante sia abilitata ad effettuare le verifiche di veridicità sulle garanzie fideiussorie gestite tramite ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti, l'operatore economico può, alternativamente: a) presentare una garanzia fideiussoria gestita mediante ricorso alla piattaforma cui la stazione appaltante è abilitata; b) presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia. Nel caso in cui, invece, la stazione appaltante non sia abilitata ad effettuare verifiche di veridicità sulle garanzie fideiussorie gestite tramite piattaforme telematiche, è indicato che l'operatore economico presenti una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

Tuttavia, come attestato anche dall'ANAC, *“allo stato, non risultano operanti piattaforme in grado di consentire l'emissione e la gestione delle polizze fideiussorie”*.

Da qui la soluzione transitoria introdotta dall'ANAC con la delibera n. 606 del 19 dicembre 2023: fino al 30 giugno 2024 sarà possibile verificare anche via Pec – e non soltanto sul sito Internet del soggetto emittente – l'autenticità della polizza presentata in gara a garanzia dell'offerta.

Dopo le interlocuzioni con le Associazioni rappresentative delle imprese di assicurazione e degli intermediari finanziari, ANIA e ABI, e con le Autorità di vigilanza del settore, Banca d'Italia e IVASS, sono emerse due problematiche: da un lato, *“la seria difficoltà, allo stato diffusa tra gli operatori interessati, di consentire la verifica telematica della garanzia fideiussoria in tempo reale mediante accesso diretto ai relativi siti internet”*; dall'altro il fatto che *“allo stato, non risultano operanti piattaforme in grado di consentire l'emissione e la gestione delle polizze fideiussorie”*.

Per questa ragione, *“preso atto delle difficoltà”* Anac ha individuato *“una soluzione transitoria”*, ossia la verifica via Pec, *“da applicare per il tempo strettamente necessario a consentire l'evoluzione dei sistemi verso l'uso di piattaforme interoperanti con le piattaforme di e-procurement o lo sviluppo di siti internet accessibili alle stazioni appaltanti”*.

➤ **ANAC, Delibera n.606 del 19 dicembre 2023**

(omissis)

DELIBERA

Preso atto delle difficoltà emerse nelle verifiche delle garanzie fideiussorie utilizzate per la partecipazione alle procedure di evidenza pubblica, fino al 30/6/2024, si applicano le indicazioni di seguito riportate.

L'operatore economico che intenda partecipare ad una procedura di affidamento pubblica, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia fideiussoria, è tenuto a **verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie** mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

<http://www.ivass.it/ivass/impresesp/HomePage.jsp>

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti accedono ai medesimi siti per le verifiche di competenza.

Inoltre, al fine di consentire la verifica di veridicità e autenticità della polizza, **l'operatore economico**, all'atto della sottoscrizione della garanzia acquisisce dal garante l'indirizzo internet cui è possibile accedere per effettuare la verifica telematica della garanzia in tempo reale. Il sito internet messo a disposizione dal garante assicura il rispetto della normativa vigente, anche in materia di privacy, e consente l'accesso esclusivamente alla stazione appaltante procedente, in relazione alla garanzia presentata nella specifica gara. A tal fine richiede idonea identificazione a mezzo SPID e subordina l'accesso all'inserimento di informazioni qualificanti (es. CIG riferito alla procedura di gara, importo della garanzia, nominativo del concorrente).

Nel caso in cui il garante non disponga di un sito internet con le caratteristiche suindicate, fornisce un indirizzo PEC dedicato cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti inviano la polizza presentata in gara, in formato pdf, per il riscontro di autenticità e veridicità.

Le imprese di assicurazione comunitarie operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi che non dispongano di un sito internet per la verifica delle garanzie rilasciate, nelle more della disponibilità della PEC europea, si dotano di un indirizzo PEC italiano.

L'indirizzo internet o l'eventuale indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle verifiche sono indicati dal garante nella documentazione contrattuale o, in mancanza, riportati dall'operatore economico nella domanda di partecipazione. La mancata indicazione è sanabile con la procedura di soccorso istruttorio, purché la garanzia sia stata emessa prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Le competenti Autorità di vigilanza potranno mettere a disposizione delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti, per le rispettive verifiche di competenza, un elenco degli indirizzi internet dei siti ovvero gli indirizzi PEC delle imprese di assicurazioni e degli intermediari finanziari autorizzati al rilascio di garanzie fideiussorie.

Nel caso di utilizzo della verifica a mezzo PEC, l'operatore economico acquisisce l'impegno del garante a riscontrare le richieste pervenute dalla stazione appaltante nel termine massimo di cinque giorni lavorativi.

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti segnalano all'IVASS i casi di perduranti ritardi/mancate risposte da parte delle imprese di assicurazione alle richieste di verifica.

3. Appalti PNRR-PNC

- L'art. 8, comma 5, del Decreto "Milleproroghe 2024" (Decreto Legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante "Disposizioni urgenti in materia di termini normativi") **proroga al 30 giugno 2024 il regime speciale introdotto dal Decreto "PNRR-ter"** (DL n.13/2023 conv. L. 41/2023) relativo alla realizzazione mediante procedure di affidamento semplificate, degli interventi finanziati con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e dal Piano nazionale complementare, in forza del quale: *"4. (...) limitatamente agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, si applicano fino al 30 giugno 2024, salvo che sia previsto un termine più lungo, le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, ad esclusione del comma 4, 5, 6 e 8 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonché le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, del decreto - legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. La disciplina di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge n. 76 del 2020 si applica anche alle procedure espletate dalla Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori, ivi comprese quelle in corso, afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC con riferimento alle acquisizioni delle amministrazioni per la realizzazione di progettualità finanziate con le dette risorse."*
- Si segnalano inoltre due recenti pronunce sulla vexata quaestio relativa all'applicazione del nuovo o vecchio Codice agli appalti PNRR-PNC. **Entrambe le decisioni affermano l'applicazione del DLgs. 36/2023**, sconfessando così la tesi ministeriale espressa nella Circolare MIT del 13 luglio 2023 e in successivi pareri del servizio giuridico.
- **Il Tar Umbria, Sez. I, sentenza 23.12.2023 n. 758**, ha invero affermato:
"Con specifico riferimento alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici finanziati con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, l'art. 225, co. 8, del d.lgs. n. 36/2023 dispone che *«si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018»*.
Sennonché, il d.l. n. 77/2021 non reca una compiuta disciplina delle procedure di affidamento degli appalti finanziati con le risorse del PNRR. Il decreto, infatti, ha lo scopo di *«defini[re] il quadro normativo nazionale finalizzato a semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del*

12 febbraio 2021, dal Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, nonché dal Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima 2030 di cui al Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018» (art. 1).

Tali finalità sono perseguite, per quello che qui interessa, attraverso disposizioni derogatorie di specifiche norme del codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 50/2016 (all’epoca vigente), che sono contenute nel titolo IV del d.l. n. 77/2021 e, in particolare, negli artt. 48 (recante “*Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC*”) e seguenti. 11.3. – Dunque, anche successivamente all’entrata in vigore (*rectius*: all’acquisto dell’efficacia) delle disposizioni del nuovo codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 36/2023, alle procedure di affidamento di contratti finanziati con le risorse del PNRR continuano senz’altro ad applicarsi le norme derogatorie e, comunque, speciali di cui al d.l. n. 77/2021, come convertito, in forza della specifica previsione di cui all’art. 225, co. 8, del nuovo codice.

Rimane però il problema se, per quanto non derogato o comunque non diversamente disciplinato dal d.l. n. 77/2021, alle suddette procedure debba applicarsi il d.lgs. n. 36/2023, secondo la regola generale di cui all’art. 226, co. 2, del nuovo codice, o, per una sorta di effetto di trascinamento, la fonte derogata dalle succitate disposizioni del d.l. n. 77/2021, ovvero il d.lgs. n. 50/2016.

Secondo il collegio, il problema da ultimo evocato deve essere risolto applicando l’art. 226 del nuovo codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 36/2023, il quale, dopo aver sancito l’abrogazione del d.lgs. n. 50/2016 dal 1 luglio 2023 e la sua residua applicazione «*esclusivamente ai procedimenti in corso*» (commi 1 e 2), stabilisce al comma 5 che «*ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso*».

Al di là delle disposizioni di cui al d.l. n. 77/2021 e delle altre fonti espressamente richiamate dall’art. 225, co. 8, del d.lgs. n. 36/2023, applicabili anche alle procedure finanziate con i fondi del PNRR pur se bandite successivamente al 1.07.2021, dovranno trovare dunque applicazione le norme ed i principi del nuovo codice dei contratti pubblici, dovendosi ritenere ad essi riferito «ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

- Il Tar Lazio, Sez. IIbis, sentenza 3 gennaio 2024 n.134 ha pure osservato, nello stesso senso: “Con particolare riferimento all’art. 225, comma 8, DLgs. 36/2023, il Collegio rileva che essa si limita a stabilire la perdurante vigenza delle sole norme speciali in materia di appalti PNRR (tra cui gli artt. 47 e ss. d. l. n. 77/21) ma non anche degli istituti del d. lgs. n. 50/16 in esso sporadicamente richiamati; la contraria opzione ermeneutica, seguita dalla circolare del MIT del 12/07/23 (richiamata dalla “premesse” del disciplinare di gara), collide con il ricordato disposto del comma 2 dell’art. 226 d. lgs. n. 36/23, che sancisce l’abrogazione del d. lgs. n. 50/16 a decorrere dal 01/07/23 senza alcuna eccezione, e con il comma 5 della medesima disposizione, secondo cui “ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle

corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso”.

4. Legge di bilancio 2024

La Legge di bilancio 2024 (L. 30/12/2023, n. 213) ha provveduto a rendere definitiva la norma della decreto “Sblocca Cantieri”, inizialmente temporanea, in base alla quale **è possibile affidare la progettazione di opere non ancora finanziate.**

In particolare, il comma 70, art. 1 della L. 213/2023, interviene sulla disposizione recata dal comma 4, art. 1 del D.L. 32/2019, la quale dispone che *“... i soggetti attuatori di opere per le quali deve essere realizzata la progettazione possono avviare le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione. Le opere la cui progettazione è stata realizzata ai sensi del periodo precedente sono considerate prioritariamente ai fini dell'assegnazione dei finanziamenti per la loro realizzazione.”*

L'intervento prevede dunque a rendere permanente l'applicazione di tale possibilità, non prevedendo più un limite temporale per la cessazione della misura (in precedenza prevista per il periodo 2019-2023).

Viene inoltre previsto che *«Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità di analisi e di monitoraggio delle attività progettuali di cui al primo periodo, in raccordo con quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, anche al fine della successiva verifica del livello di realizzazione degli interventi per i quali è stata svolta la progettazione ai sensi del presente comma».*

Sul punto va rammentato che la Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo della Regione Lombardia - con la Delib. 270/2021, aveva evidenziato che *“gli attuatori di opere, per le quali deve essere realizzata la progettazione, possono avviare [...], le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione, a condizione che quest'ultime abbiano l'adeguata copertura finanziaria, attengano alla realizzazione di opere pubbliche di interesse generale, aventi una ragionevole e probabile fattibilità sia in termini tecnici che finanziari, e venga rispettato il principio di autosufficienza dell'amministrazione”.*

5. Decreto milleproroghe 2024

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2023, n. 303, il Decreto Legge del 30 dicembre 2023, n. 215, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi”, c.d. “Milleproroghe 2024”.

Si è già richiamato al par. 3, relativamente agli **appalti PNRR-PNC, la proroga al 30 giugno 2024 del regime speciale introdotto dal DL 13/2023 conv. L. 41/2023.**

L'art. 8, comma 5, del DL n.215/2023 prevede infatti:

“5. All’articolo 14, comma 4, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, relativo alla realizzazione mediante procedure di affidamento semplificate, degli interventi finanziati con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e dal Piano nazionale complementare, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024»”.